



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E BILANCIO
Ufficio 2 – Relazioni sindacali, organizzazione, sicurezza e salute dei lavoratori

SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELL'ACCORDO CONCERNENTE I CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FUA 2016

Il giorno 21 febbraio 2017 si sono riunite, presso la sede del Ministero della Salute sita in Viale G. Ribotta n. 5, la delegazione di parte pubblica e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale non dirigente.

PRESO ATTO che con nota DFP n. 0007750 del 6 febbraio 2017, pervenuta il 7 febbraio u.s. il Dipartimento della Funzione Pubblica, a seguito dell'accertamento congiunto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha comunicato il parere favorevole all'ulteriore corso dell'Ipotesi di Accordo FUA 2016, con alcune condizioni e raccomandazioni indicate nella nota medesima con particolare riferimento all'art 12 del citato accordo di seguito riportate testualmente:

Con riferimento alla "Norma programmatica in materia di progressioni economiche del personale" di cui all'art. 12:

- 1) si sottolinea la necessità che le progressioni economiche non abbiano decorrenza anteriore alla data del 1° gennaio dell'anno di approvazione delle graduatorie;
- 2) si raccomanda il rispetto dei principi di selettività in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, sanciti in materia dall'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 23 del d.lgs. n. 150/2009;
- 3) si raccomanda, infine, che le progressioni stesse siano attribuite ad una quota limitata di dipendenti "

TENUTO CONTO che in data 17 gennaio u.s. le parti hanno firmato un'Ipotesi di contratto integrativo di amministrazione concernente la programmazione delle progressioni economiche all'interno delle aree per il personale delle aree funzionali del Ministero della salute", attualmente al controllo dell'Ufficio Centrale di Bilancio, in cui sono contenuti criteri e modalità per attuare la programmazione delle progressioni economiche per il personale in linea con le sopra riportate condizioni e raccomandazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica;

LE PARTI CONVENGONO

di sottoscrivere definitivamente l'allegata Ipotesi di Accordo concernente i criteri di ripartizione del FUA 2016, siglata in data 18 novembre 2016 specificando che l'art 12 è rimodulato come segue:

ART 12

NORMA PROGRAMMATICA IN MATERIA DI PROGRESSIONI ECONOMICHE DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Tenuto conto che per il personale delle aree funzionali del Ministero della salute non sono stati stipulati, in questi anni, accordi integrativi per avviare le procedure connesse agli sviluppi economici in applicazione del C.C.N.L. del 14 settembre 2007, le parti concordano di sottoscrivere successivi contratti integrativi di amministrazione concernenti, prioritariamente, i criteri e le modalità per le progressioni economiche relative agli anni 2017 e 2018. A tal fine le parti si impegnano a destinare le risorse massime possibili, disponibili sul Fondo unico di amministrazione, aventi carattere di stabilità e certezza.

Le progressioni, nel rispetto dei principi di selettività in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, avranno decorrenza al 1 gennaio dell'anno di approvazione delle graduatorie.

Roma **21 FEB. 2017**

PER LE OO.SS.:

FP CGIL.....

CISL FP.....

UIL PA.....

CONFSAL/UNSA.....

USB PI.....

FLP.....

FEDERAZIONE INTESA.....

PER LA PARTE PUBBLICA:

.....



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO
UFFICIO 2 – RELAZIONI SINDACALI, ORGANIZZAZIONE, SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

IPOTESI DI ACCORDO CONCERNENTE I CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FUA 2016

In data 15 settembre, 7 ottobre, 10, 17 e 18 novembre 2016, si sono riunite per la contrattazione del fondo unico di amministrazione anno 2016, la delegazione di parte pubblica di cui al dm 10 marzo 2015, e le organizzazioni sindacali rappresentative del personale non dirigente, debitamente convocate. I presenti risultano dai fogli firma agli atti dell'Ufficio 2 – Relazioni sindacali, organizzazione, sicurezza e salute dei lavoratori.

LE DELEGAZIONI, DOPO APPROFONDITA DISCUSSIONE,

VISTI gli articoli 4 comma 2, 31, 32 del CCNL 1998/2001 comparto Ministeri e art. 6 del CCNL biennio economico 2000/2001, relativi alla contrattazione integrativa ed al fondo unico di amministrazione (FUA);

VISTO il CCNL del 14 settembre 2007 relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006/2009;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI i protocolli di accordo di contrattazione sui criteri di utilizzo FUA per i precedenti esercizi;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 "Attuazione della direttiva 1999/70/CE" relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ed in particolare l'art. 6;

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO l'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2011, n. 111;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2011, n. 141, in particolare l'art.6, comma 1;

VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2009, n. 278 di istituzione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014 n. 59 recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute pubblicato in Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2014 n. 82;

VISTO il dm 8 aprile 2015 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

VISTO il vigente sistema di valutazione del personale delle aree del Ministero della salute approvato con decreto ministeriale del 30 dicembre 2010 e aggiornato con il decreto ministeriale del 28 aprile 2015;

CONSIDERATO che lo stanziamento del bilancio di previsione anno 2016 per il capitolo 4932 è pari a € 3.978.876 di cui € 72.416,00 risultano, da interrogazione del sistema Sicoge, accantonati dall'IGB, in previsione di variazioni negative.

VISTA la pre-intesa FUA anno 2016, sottoscritta in data 17 maggio 2016, relativa al progetto per la liquidazione dei titoli pregressi in materia di adempimenti ex legge n. 210 del 1992;

VISTO il decreto ministeriale del 10 marzo 2015 – vistato dall'Ufficio centrale di bilancio in data 24/04/2015 - di costituzione della delegazione di parte pubblica per la contrattazione integrativa a livello di amministrazione che ha assegnato la presidenza della medesima al Direttore della Direzione generale del personale, organizzazione e bilancio con poteri di firma degli Accordi;

CONVENGONO DI CORRISPONDERE PER L'ANNO 2016 LE SEGUENTI INDENNITÀ:

ART 1

INDENNITÀ DI TURNAZIONE – € 26.000 (importo presuntivo comprensivo di oneri a carico dell'Amministrazione su consuntivo 2014)

L'indennità di turnazione è prevista esclusivamente per le turnazioni rispondenti ai criteri di cui all'art. 1 dell'accordo ARAN/OO.SS. del 12 gennaio 1996.

Detta indennità spetta al personale in servizio presso Uffici con orario di servizio (apertura e chiusura dell'Ufficio) di almeno 11 ore e per lo svolgimento di attività continuative che non possono essere coperte con diverse tipologie di orario di lavoro previste dal CCNL.

Le turnazioni devono essere preventivamente programmate per un periodo non inferiore ad un mese. L'indennità di turnazione spetta per un massimo di 13 turni mensili, nell'arco di un mese i turni notturni non possono essere superiori ad otto.

L'indennità può essere erogata al personale solo se abbia effettivamente reso la propria prestazione lavorativa nell'ambito del turno di assegnazione per l'intera durata oraria del turno, con una flessibilità max di 30 minuti.

In particolare, per gli Uffici centrali, spetta al personale addetto alla conduzione delle autovetture.

Al personale degli Uffici periferici, l'indennità di turnazione di cui al presente accordo spetta esclusivamente a fronte di turni non retribuiti ex lege 302/1984.

In riferimento alle quote di compenso stabilite con l'accordo ARAN/OO.SS. del 12 gennaio 1996 gli importi da corrispondere sono i seguenti:

- turno pomeridiano euro 7,00 (dalle 13,00 alle 19,00 o dalle 14,00 alle 20,00 in relazione all'orario della timbratura di ingresso)
- turno svolto in orario notturno (tra le ore 22,00 e le ore 6,00) e turno festivo euro 12,91
- turno notturno festivo (tra le ore 22,00 del giorno prefestivo e le ore 6,00 del giorno festivo e tra le 22,00 del giorno festivo e le ore 6,00 del giorno seguente) euro 25,82.

ART 2

INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ – € 39.000 (importo presuntivo comprensivo di oneri a carico dell'Amministrazione su consuntivo 2014)

La reperibilità è prevista nello schema di organizzazione del lavoro esclusivamente per le fattispecie e per i criteri indicati nell'art. 8 dell'accordo ARAN/OO.SS. del 12 gennaio 1996, secondo il quale all'istituto si può fare ricorso durante le ore e le giornate eccedenti l'orario ordinario di lavoro, soltanto per indifferibili ed essenziali esigenze di servizio che non possano essere coperte attraverso l'adozione di altre forme di articolazione dell'orario di lavoro, limitatamente ai giorni di sabato e festivi. Nessuna

reperibilità è prevista per i giorni lavorativi alla cui attività si può far fronte con diversa articolazione oraria.

In caso di chiamata in servizio, durante il periodo di reperibilità, la prestazione di lavoro non può essere superiore a 6 ore.

Ciascun dipendente, di norma, non può essere collocato in reperibilità per più di 6 volte in un mese e per non più di due volte di domenica nell'arco di un mese. In caso di chiamata in servizio, l'attività prestata viene retribuita come lavoro straordinario o compensata, a richiesta, con recupero orario.

L'importo previsto per un periodo di reperibilità di 12 ore è pari ad euro 17,35.

Al personale degli Uffici periferici di sanità, nel rispetto di quanto sopra, potrà essere erogata a 2 unità di personale di profilo tecnico per un massimo di 72 ore globali mensili per ufficio, previa verifica documentale.

ART 3

INDENNITÀ DI RISCHIO SANITARIO – € 20.000 (importo presuntivo comprensivo di oneri a carico dell'Amministrazione su consuntivo 2014)

Da corrispondere su base oraria per un importo di euro 0,20 lordi tabellari per ora al personale con profilo di collaboratore, assistente tecnico e operatore tecnico del settore della prevenzione, dell'assistenza, della vigilanza e del controllo sanitario (ex guardia di sanità, segretario tecnico e capo tecnico - ovvero inquadrato nella posizione economica immediatamente superiore a seguito di riqualificazione).

Il compenso è corrisposto esclusivamente e limitatamente per le ore in cui detto personale è impiegato in attività di controllo sanitario di persone, animali, piante e prodotti animali e vegetali, presso gli uffici periferici aperti al traffico internazionale. Il compenso non è corrisposto per controlli di carattere documentale.

Le parti concordano, altresì, di corrispondere una indennità di pari importo orario al personale di ruolo o "comandato in" con professionalità tecnico-sanitaria operante presso i SASN, addetto a servizi di erogazione di prestazioni sanitarie comportanti il diretto contatto con l'utenza, limitatamente ed esclusivamente per le ore di erogazione delle prestazioni.

ART 4


INDENNITÀ DI LOCALITÀ DISAGIATA – € 32.000 (importo presuntivo comprensivo di oneri a carico dell'Amministrazione su consuntivo 2014)

L'indennità, pari ad € 0,60 lordi giornalieri, sarà corrisposta al personale in servizio presso gli Uffici periferici di cui al dm 26 settembre 1984 ed al dd 9 novembre 2011 recante modifiche e integrazioni del citato decreto ministeriale.

ART 5

INDENNITÀ DI LOCALITÀ ISOLATA – € 231.000 (importo presuntivo comprensivo di oneri a carico dell'Amministrazione su consuntivo 2014)

Per l'anno 2016 l'indennità spetta al personale delle aree funzionali stabilmente in servizio presso gli Uffici periferici del Ministero della salute di cui alla tabella allegata (allegato 1), in base ai requisiti

A series of handwritten signatures and initials in blue ink, located at the bottom of the page. The signatures are of varying lengths and styles, some appearing to be initials or short names. There are approximately 10-12 distinct marks.

